

COMUNE DI MEZZOMERICO

Provincia di Novara

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

TITOLO I

Istituzione ed elementi della tassa

ARTICOLO 1 – Istituzione della tassa.

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Mezzomerico tassa annuale in base a tariffa.

La sua applicazione è disciplinata dal presente Regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, applicando i coefficienti di cui l'art. n. 67 T.U. 22/12/1986, n. 917, per la determinazione delle quote di ammortamento degli impianti, delle attrezzature, così come previsto dalla legge.

ARTICOLO 2 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

La forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabilite dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana emanato ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 915/82.

Il perimetro ove si svolge la raccolta è il centro abitato, delimitato con deliberazione di G.M. n. 130/93, oltre alle cascine Cargandino, Trebbia e verrà estesa a Motto Vecchio.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza di determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo, il danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto alla sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ARTICOLO 3 – Presupposto della tassa ed esclusioni.

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Non sono soggetti alla tassa i locali o le aree che non possono produrre rifiuti, o per loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di

regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della superficie non tassabile, con esclusione dei locali adibiti ad ufficio, mense, spogliatoi e servizi, si applica all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, l'esenzione totale dal tributo, relativamente alle seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi:

- Autocarrozzerie;
- Autofficine – gommisti;
- Autofficine di elettrauto;
- Laboratori di verniciatura;
- Carpenterie metalliche e/o officine meccaniche;
- Fonderie;
- Laboratorio costumi.

La detassazione opera a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, dietro presentazione della copia conforme all'originale della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, nonché delle modalità con le quali egli provvede allo smaltimento.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime in privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali, riguardanti organi di Stato esteri (art. 62 comma 5° D. lgs. 507/93).

Sono dichiarati equiparabili ai rifiuti urbani i rifiuti che derivano da attività artigianali, commerciali e di servizi e che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni ai fini del conferimento del servizio pubblico, tenuto conto dei criteri tecnici stabiliti dallo Stato ai sensi art. 4 primo comma lettera e D.P.R. 915/1982, e che non creino un aggravio ed un aumento di costi del servizio di raccolta e smaltimento a carico del Comune. Ove si crei un aggravio ed un aumento di costi, si considerano rifiuti speciali ai sensi art. 2 4 co. D.P.R. 915/83 e la loro smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Le relative superfici su cui essi si formano rimangono escluse da quelle tassabili a condizione che lo smaltimento venga effettuato a cura ed a spese dei produttori stessi.

Sono salve le norme di legge sopravvenute, che disciplineranno la materia in modo difforme dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 BIS – Rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

- *Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b) comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 22/97;*
- *Rifiuti di carta, cartone e similari;*
- *Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;*
- *Imballaggi primari;*
- *Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;*
- *Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latta, lattine e simili)*
- *Sacchi e sacchetti di carta o di plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;*

- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri di tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere, allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, casei⁹na, salse esauste esimili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

ARTICOLO 4 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali od aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà far i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Per le parti comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi in denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata dal Comune aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio del 5% per ogni alloggio.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

L'amministratore del condominio ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed are del condominio e del centro commerciale integrato.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per i periodi inferiori a 6 (sei) mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

ARTICOLO 5 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore, come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali od aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II

Tariffe e determinazione della tassa

ARTICOLO 6 – Parametri.

La tassa è commisurata alle qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree, per il tipo di uso per cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, sono deliberate dal Comune, entro il 31 Ottobre, per l'applicazione nell'anno successivo; in caso di mancata deliberazione nel termine indicato, sono prorogate le tariffe in vigore.

ARTICOLO 7 – Locali ed aree tassabili.

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- Tutti i vani all'interno delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc...) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc...) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc...) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, osterie,

bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali, comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuate attraverso il perimetro esterno dalla cabina poggiate al suolo;

- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- Tutti i vani (uffici, sale, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, aule, ripostigli, dispense, bagni, ecc...) delle collettività in genere (asili nido, case di riposo, ecc...);
- Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, occupati da enti pubblici, associazioni o privati per fini culturali, politici, sportivi o ricreativi a carattere popolare, di organizzazioni sindacali, da enti e associazioni di patronato, da stazioni (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982) ecc...;
- Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, locali di esposizione, ecc...).

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- Le aree adibite a campeggi, distributori di carburanti e relativi accessori fissi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività di servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- Qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa, quali giardini, parcheggi privati e cortili;
- Le superfici dei balconi e terrazzi.

Le disposizioni degli ultimi due commi presente articolo su aree scoperte, balconi e terrazze si applicheranno, conforme alle disposizioni del d.l. 373/95, il 01/01/1997.

ARTICOLO 8 – Locali ed aree non tassabili.

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali ripetitori, cabine elettriche, vani accessori, locali adibite a celle frigorifere, locali di essiccazione, stagionatura ed invecchiamento, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana, solai e sottotetti di altezza media non superiore a metri 1.75 anche se utilizzati per deposito di oggetti in disuso, i locali utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
- b) La parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, fissata nel 30% dell'intera superficie, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con l'eccezione delle superfici utilizzate come servizi: uffici, biglietteria, gradinate ed aree di sosta;
- c) Unità immobiliari prive i mobili e suppellettili e non allacciata ad utenze (gas, acqua, luce);
- d) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- e) Ricoveri attrezzi in zona agricola di superficie complessiva no superiore al 20 mq.

ARTICOLO 9 – Computo delle superfici.

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte, che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, sono computate per il 25%.

Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

ARTICOLO 10 – Tariffe per particolari condizioni di uso. Esenzioni e riduzioni.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) *I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto, i locali destinati ad asilo nido, scuola materna e scuola elementare e le relative aree di pertinenza;*
- b) I locali od aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) I balconi la cui superficie risulta inferiore per ciascun balcone di mq. 20;
- d) I locali od aree di proprietà comunale occupati in base ad apposita convenzione, da Associazioni e/o Gruppi senza scopo di lucro.

Sono ridotte del 25% per:

- a) locali ad uso abitazione non superiori a mq. 70= (rientranti nella categoria 1 della classificazione di cui all'art. 11) con unico occupante e con più di sessantacinque anni;
- b) locali ad uso abitazione non superiori a mq. 100= (rientranti nella categoria 1 della classificazione di cui all'art. 11) occupanti da non più di due persone, con entrambe più di sessantacinque anni ed al minimo di pensione (pensione sociale) senza altri redditi (esclusa la casa di proprietà).

Le riduzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di aver diritto e solo con decorrenza dall'anno successivo alla domanda, con esclusione per l'anno 1996 in quanto la domanda sarà effettuata nello stesso anno di competenza.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione della riduzione.

Ai fini dell'attribuzione di tali riduzioni fanno fede le risultanze anagrafiche.

Le esenzioni e riduzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 507/1993, sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse anche diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta e senza apportare aumenti compensativi delle riduzioni che eccedano il 20% rispetto alla tassa dovuta.

Le esenzioni e le riduzioni entreranno in vigore per l'anno 1996.

ARTICOLO 11 – Classificazione dei locali ed aree.

I locali ed aree tassabili sono attualmente classificati nelle seguenti categorie:

CAT. 1:

=====

locali, case, appartamenti destinati ad abitazione privata, locali non abitabili annessi all'abitazione (box, autorimesse, lavanderia, seminterrati, ecc...) magazzini, tettoie, aree scoperte, ecc. adibiti ad uso privato. L. 1175 al mq.

CAT. 2:

=====

locali destinati ad uffici pubblici, commerciali, industriali, artigianali, istituti di credito, di assicurazione, sindacali, politici, studi professionali e fotografici, gabinetti medici, dentistici, ecc. L. 1938 al mq.

CAT. 3:

=====

locali, magazzini, depositi, tettoie, capannoni ed aree scoperte, ecc. destinati ad attività commerciali, saloni da parrucchiere ed istituti di bellezza. L. 4750 al mq.

CAT. 4:

=====

locali, magazzini, depositi, tettoie, capannoni ed aree scoperte, ecc. adibiti ad esercizi pubblici, mense aziendali. L. 4750 al mq.

CAT. 5:

=====

locali, tettoie, capannoni, aree scoperte, ecc. adibiti a cinematografi, circoli di ritrovo, associazioni culturali e ricreative, impianti sportivi, sale da ballo, o adibite ad altri divertimenti, anche all'aperto. L. 450 al mq.

CAT. 6:

=====

aree adibite a campeggi, a distributore di carburante. L. 4750 al mq.

CAT. 7:

=====

locali, magazzini, depositi, tettoie, capannoni ed aree scoperte, ecc. destinati a stabilimenti, opifici industriali, laboratori artigianali, autorimesse, ecc. L. 875 al mq.

CAT. 8:

=====

stands o banchi per la vendita dei generi alimentari e generi diversi, anche all'aperto. L. 4750 al mq.

CAT. 9:

=====

locali destinati, oratori, stazioni ferroviarie, caserme, ecc. L. 225 al mq.

CAT. 10:

=====

locali, magazzini, depositi, tettoie, capannoni, aree scoperte adibite ad attività agricole, svolte a livello professionale e non professionale, con esclusione dei locali adibiti ad abitazione. L. 225 al mq.

N.B. – La categoria 10 si riferisce esclusivamente a coloro che non rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, in quanto l'art. 10 della legge 20/10/1987, n. 441,

esplicitamente, dispone: “debbono essere considerati rifiuti speciali, a tutti gli effetti, quelli derivanti dall’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze”.

ARTICOLO 12 – Tassa giornaliera.

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono per almeno una giornata, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Mezzomerico la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

È temporaneo l’uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa annua, rapportata a giorno, della tassa base annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata del 30%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui al precedente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci uso assimilabili, per attitudine qualitativa e quantitativa produrre rifiuti solidi urbani.

L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione e a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, il cui modello di versamento è approvato con D.M. a norma del 4° comma dell’art. 50 D.lgs. 507/93.

Qualora l’uso temporaneo non sia soggetto a preventiva autorizzazione, il pagamento della tassa sarà effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono esenti le occupazioni occasionali, o comunque di breve durata, indicata all’art. 30 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

Denunce – Accertamento – Riscossione

ARTICOLO 13 – Denunce.

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l’obbligo di presentare, entro il 20 Gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l’utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia originaria o di variazione deve contenere l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale, ovvero dimorino nell’immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché della loro sede provinciale, legale o effettive, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciabili e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o detenzione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell’Ufficio Comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche relative a locali e/o aree interessati alla tassa, gli Uffici Comunali sono tenuti ad invitare l’utente a presentare la

denuncia nel termine previsto, fermo restando l'omissione dell'invito non esime dall'obbligo di presentazione della denuncia.

ARTICOLO 14 – Accertamento e controllo.

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui l'art. 5 commi 2 e 3 del presente Regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato, a norma del successivo art. 18, per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altre penalità.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce, è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine di giorni trenta, gli agenti di Polizia Municipale o i dipendenti dell'Ufficio Comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, munito dell'autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atto legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo e/o altre concessioni;
- richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esecuzioni di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ARTICOLO 15 – Riscossione.

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui l'art.15, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui l'art. 15, in ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Regionale per il Piemonte, competente per il territorio.

I predetti importi sono arrotondati a L. 1000= per difetto, se la frazione non è superiore a L. 500=, o per eccesso se è superiore.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, riducibile a due rate su autorizzazione della Direzione Regionale delle entrate per il Piemonte.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in un'unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applicano gli interessi del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 72 del D.lgs. 507/1993.

ARTICOLO 16 – Rimborsi.

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90= giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla data ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui al precedente art. 5, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90= giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti degli interessi, calcolati nella misura fissata dalla legge, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO 17 – Funzionario responsabile.

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 18 – Sanzioni.

Per l'omessa od incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5= ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti, qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% della differenza fra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti o dell'elenco di cui all'art. 4, comma 5, si applica la pena pecuniaria da L. 50000= (cinquantamila), da determinare in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale o soprattassa, in conseguenza delle violazioni di cui al precedente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura fissata dalla legge, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento, fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle entrate per il Piemonte dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, all'accertamento originario o riformato dall'Ufficio, ai sensi dell'art. 17, comma 1.

ARTICOLO 19 - Contenzioso.

Dalla data di effettivo insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui ai decreti legislativi 31/12/1992, n. 545 e n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego da rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60= giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Generale Entrate del Piemonte, Sezione staccata di Novara.

TITOLO IV

Disposizioni finali

ARTICOLO 20 – Disposizioni transitorie.

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il regolamento non disponga diversamente od i caso di sopravvenute disposizioni legislative in contrasto con il presente regolamento.